

## STATUTO ASSOCIAZIONE

### ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata "VIGONOVO.COM", apolitica, senza fini di lucro, con durata illimitata, con sede presso Ascom Servizi Riviera S. R. L. in Via Venezia, 8, Mira VE.

### ART. 2

Scopo dell'Associazione è la promozione e lo sviluppo commerciale, ricreativo e turistico nel comune di Vigonovo; nasce dall'esigenza di unire le voci, le idee e le esperienze dei singoli operatori, per dar loro maggiore risonanza, per essere la voce ufficiale di tutti coloro che credono e operano a favore del commercio, dei servizi, del turismo, dell'agricoltura e dell'artigianato.

Per il conseguimento di tali scopi, l'Associazione si propone:

- a) di individuare le leggi e i provvedimenti che possano essere utili agli associati facendosi portavoce di tutte le necessità provenienti dagli stessi;
- b) la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse artistiche, storiche, culturali e ambientali;
- c) il potenziamento e la promozione delle economie del territorio;
- d) l'organizzazione di eventi di animazione, comunicazione e promozione commerciale;
- e) la stipula di accordi con enti/associazioni/società di natura commerciale e turistica;
- f) la progettazione di studi di arredo urbano di pertinenza commerciale;
- g) la promozione e realizzazione di materiali promozionali e pubblicitari finalizzati alla diffusione delle attività realizzate nell'ambito del centro cittadino e in particolare quelle turistiche, didattiche, ricreative, culturali e di valorizzazione del tessuto economico locale;
- h) l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a fiere, congressi, manifestazioni culturali, dibattiti, seminari per la diffusione e il raggiungimento dei propri obiettivi sociali;
- i) la collaborazione con qualsiasi ente pubblico o privato, istituti di credito, associazioni, fondazioni o istituzioni per raggiungere i suddetti scopi.

### ART. 3

Sono Soci dell'Associazione:

- i "fondatori";
- gli "operatori" di commercio, agricoltura, artigianato, turismo e servizi, industria, liberi professionisti;
- i "sostenitori" (persone e enti) che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e che aderiscano agli obiettivi dell'associazione;

purché versino le quote associative indicate nel Regolamento, diversificate a seconda del ruolo. Se un Socio "non sostenitore" entra a far parte dell'Associazione successivamente alla delibera del preventivo, dovrà versare anche la quota di spesa spettante.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei Soci "operatori" con voto di maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Tutti i Soci non "sostenitori" hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega. Ogni Socio ha diritto ad un voto che può essere esercitato dagli iscritti da almeno sei mesi purché abbiano versato la quota associativa.

Tutti i Soci hanno diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di usufruire dei servizi erogati dall'Associazione e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

La qualità di Socio viene meno in seguito a:

- a) rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- b) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- c) mancato versamento della quota associativa nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- d) indegnità, inadempienza nel suo ruolo, comportamenti scorretti, infamanti o lesivi verso l'Associazione o i singoli Soci. Tale revoca del ruolo deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Se un Socio perde il requisito o non aderisce più all'Associazione non può usufruire dei contatti, progetti e attività dall'Associazione stessa o istituire altre associazioni comitati o gruppi con le stesse finalità.

Le attività svolte dai Soci per i fini istituzionali hanno carattere gratuito; in caso di particolare necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo da parte dei soci e di terzi. Tutte le spese sostenute dai Soci in nome e per conto dell'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono rimborsabili dall'Associazione, come descritto all'art. 10.

#### ART. 4

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) tassa di iscrizione dei soci;
- b) quote annuali di associazioni;
- c) contributi di enti pubblici o privati;
- d) elargizioni di terzi.

#### ART. 5

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

#### ART. 6

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. Ciascun Socio potrà essere portatore di una sola delega.

#### ART. 7

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ogni anno (fatta salva la prima dopo la Costituzione) per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo di spesa per l'anno in corso, con la determinazione della quota che ogni Socio "non sostenitore" dovrà versare per gli scopi dell'Associazione.

#### ART. 8

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e spedito a tutti i soci per posta o per sms o per fax o per posta elettronica, pec, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per espressa delega scritta. Per le deliberazioni in entrambi i casi è richiesta la maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci, tranne che per le assemblee convocate per le modifiche al presente statuto le quali saranno valide solo se poste all'ordine del giorno e per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

#### ART. 9

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) fissare le eventuali quote associative di iscrizione e di spesa;
- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di Membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il versamento della quota annuale; il numero dei Membri è stabilito di volta in volta dall'Assemblea. Qualunque tipologia di Socio può essere eletto nel Consiglio, purché Membro dell'Associazione da almeno sei mesi, fatta eccezione per la prima elezione.

Il Consiglio resta in carica per due anni; i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente e un vice Presidente; potrà nominare inoltre un Segretario, un Tesoriere, un Portavoce e dare agli altri membri del Consiglio specifici compiti come dettagliato nel Regolamento.

Le cariche sociali sono gratuite.

Saranno rimborsate tutte le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo per ragioni inerenti l'attività dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate per iscritto dal Segretario, sentito il parere del Consiglio. I giustificativi di spesa devono essere sempre disponibili ad essere visionati da tutti i Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni di conduzione dell'Associazione, deliberando su tutti gli argomenti inerenti all'attività associativa fatta eccezione per quanto, a norma di statuto e di legge, è riservato alla competenza dell'Assemblea. In particolare, il Consiglio deve:

- a) redigere i conti consuntivi e i bilanci da sottoporre all'Assemblea. I bilanci e le relazioni saranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea;
- b) esprimere parere preventivo sulle domande di ammissione a Socio "operatore" e sui provvedimenti disciplinari;
- c) stabilire l'importo delle quote associative annuali ed eventuali contributi aggiuntivi da richiedere ai Soci per le spese di gestione;
- d) predisporre il Regolamento, le cui norme dovranno essere sempre approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede a riunire l'Assemblea per la nomina di un altro consigliere, che resterà in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

ART. 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; garantisce e vigila sul corretto adempimento delle funzioni dell'Associazione e dei singoli Membri. Attende inoltre alla corrispondenza con i Soci, in quanto tenutario dei relativi dati sensibili. Può aprire conti correnti e adempiere ogni altro atto con istituti di credito per adempiere agli scopi dell'associazione. In caso di cariche vacanti può nominare un Responsabile protempore, al fine di agevolare l'attività dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il vice-Presidente.

ART. 13

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, su eventuali indicazioni del Presidente, e redige i verbali delle riunioni.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. Conserva i giustificativi di spesa, affinché siano visionabili in qualsiasi momento da tutti i Soci, e gestisce il Patrimonio dell'Associazione.

ART. 14

L'Associazione potrà costituire gruppi di lavoro per le diverse Frazioni del Comune al fine di meglio attuare gli scopi sociali. Eventuali dettagli sono specificati in apposita sezione del Regolamento.

ART. 15

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16

In caso di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto ad associazioni del Comune operanti in analogo settore per fini di utilità sociale.

Nella delibera saranno nominati uno o più liquidatori e ne saranno determinati i poteri.

ART. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.